

## TRIBUNALE DI SAVONA

- Sezione Lavoro -

### RICORSO

Per

**Agnese MILIOTO** (codice fiscale MLT GNS 68M49 E017U), nata a il 9 agosto 1968 a Giarre(CT) e residente in Gravina di Catania (CT), via Cutore Emanuele n.50, rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. **Massimo PISTILLI** del Foro di Viterbo (codice fiscale PST MSM 65P02 M082V; indirizzo di posta elettronica certificata [massimopistilli@pec.ordineavvocativiterbo.it](mailto:massimopistilli@pec.ordineavvocativiterbo.it); telefax 0761322595) come da delega in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. **Mariateresa Parrelli** (codice fiscale PRRMTR77T43A145H; indirizzo di posta elettronica certificata [mariateresa.parrelli@ordineavvocatisv.it](mailto:mariateresa.parrelli@ordineavvocatisv.it); telefax 0182554261) in Albenga(SV), alla via Cesare Battisti n.8 B,

### CONTRO

**Ministero della Pubblica Istruzione, Università e Ricerca**, in persona del Ministro *pro tempore*, con sede legale in Roma, Viale Trastevere n.76/a, rappresentato, difeso e domiciliato *ex lege* dall'Avvocatura Generale e Distrettuale dello Stato in Genova, Viale Brigate Partigiane, n.2

### IN FATTO

- La ricorrente, quale docente su posto comune di scuola primaria, veniva assunta dal MIUR con contratto a tempo indeterminato a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, ai sensi dell'art. 1, comma 98, lettera c), della legge n. 107/2015, ("fase C da GAE"); per il suddetto anno prestava servizio presso l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria, nella sede dell'Istituto Comprensivo "G. Marconi", sito in Terni (cfr. all.1);
- La Milioto nel corso dell'anno scolastico presentava domanda di "*mobilità territoriale per l'assegnazione di ambito a livello nazionale*" (cfr. all. 2) in base al CCNI sulla mobilità e nello specifico, a quanto previsto dalla fase C del pacchetto per la riforma scolastica "*Buona scuola*", legge 107/2015. Indicava come preferenze territoriali in via prioritaria, segnatamente, "*Sicilia ambito 0010- Sicilia ambito 0008- Sicilia ambito 0006- Sicilia ambito 0007- Sicilia ambito*

*0009- Sicilia ambito 0026- Sicilia ambito 0025-Sicilia ambito 0015- Sicilia ambito 0016- Sicilia ambito 0014- Sicilia ambito 0013- **Sicilia ambito 0011-** Sicilia 0012- Sicilia 0027- Sicilia 0028- Sicilia ambito 0023- Sicilia ambito0024- Sicilia ambito 0001-Sicilia ambito 0002- Sicilia ambito 0003- Sicilia ambito 0017- Sicilia ambito 0018- Sicilia ambito 0017- Sicilia ambito 0018- Sicilia ambito 0019- Sicilia ambito 0020- **Sicilia ambito 0021- Sicilia 0022-** Sicilia 0004- Sicilia ambito 0005”.* In tale domanda la Milioto richiedeva, ai fini del trasferimento, in via prioritaria il posto su cattedra di lingua inglese e, in via secondaria, la cattedra su posto comune; autocertificava il proprio punteggio complessivo pari a 37 punti, risultante dalla somma di un “*punteggio base*” pari a 31 punti e da un “*punteggio aggiuntivo per il comune ricongiungimento*” di 6 punti.

- Con la pubblicazione dei movimenti avvenuta in data 29 luglio 2016 la ricorrente risultava trasferita presso l’ambito territoriale 0005 di Savona, tipologia di posto: lingua inglese.(cfr. all. 3)
- Contestualmente venivano pubblicati gli elenchi dei trasferimenti e passaggi del personale docente di ruolo su tutte le provincie italiane. La Milioto prendeva atto di come persone con un punteggio inferiore al suo e aventi, contestualmente, una posizione concorrente – essendo docenti di lingua inglese per la scuola primaria- al suo venivano assegnate ad ambiti a cui la stessa aveva dato priorità; e nello specifico:
  - a) Per la provincia di **Catania, Sicilia ambito 0009**, il quinto in ordine di preferenza della Milioto, venivano assegnate le cattedre su posto di **lingua inglese di scuola primaria, tra le altre, a Tiziana Febronia Arena avente 22 punti ed a Maria Ursino avente 30 punti.**(cfr.all.4)
  - b) Per la provincia di **Enna, Sicilia ambito 0011**, il dodicesimo in ordine di preferenza della Milioto, veniva assegnata le cattedra su posto di lingua inglese di scuola primaria, tra le altre, a **Daniela Ferrigno avente 12 punti.** (cfr. all. 5)
  - c) Per la provincia di **Palermo, Sicilia ambito 0021**, la venticinquesima preferenza espressa dalla Milioto, venivano assegnate le cattedre su posto di **lingua inglese di scuola primaria a, tra le altre, Adele Pellitteri** avente

**25 punti, Marilena Perrone** avente **21 punti, Francesca Monachino** avente **30 punti** ed a **Cinzia Nantista** avente **32 punti**. (cfr.all.6)

d) Per la provincia di **Palermo, Sicilia ambito 0022**, la ventiseiesima preferenza espressa dalla Milioto, veniva assegnata la cattedre su posto di **lingua inglese di scuola primaria**, tra le altre, a **Valeria Prisinzano** avente **30 punti**. (cfr. all. 7)

- È opportuno e indispensabile premettere che le assegnazioni su ambito nazionale sono il risultato di “*procedure automatiche*”, *ex lege*, affidate ad un algoritmo che tiene conto, o perlomeno dovrebbe, del punteggio riportato e dell’ordine delle preferenze espresse dai singoli docenti creando, in sostanza, in maniera automatica, una graduatoria nazionale. Tale tipo di procedura automatica, quindi, avrebbe dovuto assegnare ad ogni docente la prima sede/ambito libera sulla base delle fasi, del punteggio e delle precedenze e delle tipologie di posto per cui aveva titolo.
- Ad oggi, del suddetto algoritmo o “*cervellone elettronico*”, come è stato rinominato nel gergo, non si conoscono le modalità di funzionamento; certo è che tale algoritmo avrebbe dovuto rispecchiare, *in primis*, la graduatoria di tipo provinciale e regionale, per andare poi a costituire, in maniera subordinata, quella su scala nazionale.
- Se, cioè, Tizio avrà più punteggio di Caio nella sua graduatoria provinciale, dovrà averlo anche in ambito regionale, e così in ambito nazionale. È un postulato logico incontestabile.
- Ad ogni modo, in virtù del provvedimento *de qua*, il pregiudizio derivante dal trasferimento arrecato alla Milioto non risultava – oggettivamente – di poco conto. Alla ricorrente si chiedeva, infatti, oltre al fatto in sé di prestare servizio in un’altra regione – allontanandosi dalla città dove risiedeva e rinunciando a vivere con il marito, residente a Catania- anche, inevitabilmente, di sostenere tutte le spese occorrenti come, a mero titolo esemplificativo, quelle necessarie per l’affitto di un’abitazione e delle relative utenze.
- In data 3 agosto 2016, la Milioto presentava motivato reclamo(cfr. all.8) ai sensi dell’art. art. 11, comma 1 del CCNI del 13.02.2015, avverso l’assegnazione all’Ambito Liguria Ambito 0005. Tale reclamo veniva motivato adducendo

un'evidente erronea valutazione delle domande di mobilità concorrenti alla propria; la ricorrente, infatti, aveva constatato come docenti con punteggi decisamente inferiori fossero stati assegnati a Terni e/o province del Centro e Sud Italia ovvero quelle indicate dalla Milioto in via preferenziale.

- Successivamente, in data 10 agosto 2016, inoltrava la richiesta di avvio del tentativo di conciliazione nei confronti dell'Ufficio Scolastico Regionale dell'Umbria Territoriale per la Provincia di Terni ai sensi dell'art.135 del CCNL 2006-2009 nonché ai sensi e per gli effetti dell'art. 65 e segg. del D. Lgs 165/2001.(cfr. all. 9)
- Contestualmente, spiegava istanza di accesso agli atti ai sensi della legge 241/1990 (cfr. all. 9) chiedendo, nello specifico, di poter visionare ed estrarre copia delle domande di trasferimento dei docenti aventi una posizione concorrente alla propria ovvero *"Flora Volpe, Mariella Gerlando, Mirella Tanzillo, Paola Menzo, Gioia Campili, Sonia Saladino"*. La suddetta richiesta era finalizzata a verificare la correttezza delle procedure di mobilità tenute nei confronti dei predetti docenti visto che gli stessi presentavano un punteggio inferiore proprio.
- In data 13 agosto 2016 la Milioto faceva istanza per ottenere l'assegnazione provvisoria sulla provincia di Catania (cfr. all. 10); tuttavia a tale richiesta la Milioto non ha mai ricevuto alcuna risposta.
- L'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria, Ambito Territoriale di Terni- Ufficio IV convocava la Milioto a presenziare al tentativo di conciliazione da lei promosso presso l'Ufficio Scolastico regionale per l'Umbria il giorno 19 settembre 2016 (cfr. all. 11).
- Con nota inviata tramite e-mail in data 23 agosto 2016 (cfr. all. 12), il MIUR confermava alla Milioto che, testualmente, *"secondo quanto previsto dalla nota prot.20453 del 27 luglio 2016 della D.G. Personale della scuola, la Sua assegnazione per il prossimo triennio è presso l'istituto: SVIC811005-IST. COMPR.CAIRO MONTENOTTE (AMBITO LIG 0000005); tipo di posto Lingua Inglese; Classe di concorso: EEEE- Scuola Primaria"*.
- In accordo a tale provvedimento, la ricorrente in data 1 settembre 2016 assumeva servizio presso l'Istituto comprensivo statale di Cairo Montenotte (cfr. all.13), in

provincia di Savona, con contratto a tempo indeterminato, incarico triennale, in qualità di docente di lingua inglese per la scuola primaria.

- Il 19 settembre 2016, presso l'Ufficio di segreteria di conciliazione in nome e per conto della Milioto era esperito il relativo tentativo alla presenza della prof.ssa Lucia Marinelli, rappresentante sindacale UIL Scuola e, a rappresentare l'Amministrazione la sig.ra Daniele Luzzi, la sig.ra Mara Bernardini e il sig. Odoardo Fantini, i quali, testualmente, dichiaravano che *"non ci sono sedi/ambiti disponibili per la conciliazione"*. Ferme le posizioni delle parti, la conciliazione non andava a buon fine (cfr. all. 14)
- Nel momento in cui si scrive, la Milioto continua a prestare servizio presso la sede dell'Istituto Comprensivo Statale di Cairo Montenotte, in provincia di Savona.

#### IN DIRITTO

L'assegnazione della Milioto in via definitiva all'ambito territoriale *"Liguria 0005"* è in aperto contrasto con la parte sostanziale e procedurale dell'impianto del CCNI sulla mobilità (cfr. all. 15); il risultato prodotto dall'algoritmo elettronico, infatti, viola i criteri in esso statuiti per determinare le assegnazioni su ambito nazionale dei docenti.

Se ne esamini, in prima istanza, la parte sostanziale, e cioè l'art.2, comma 3 del CCNI il quale recita che *"I docenti immessi in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzione partecipano alla mobilità al fine di ottenere la titolarità su ambito territoriale. I docenti assunti da graduatorie ad esaurimento partecipano alla fase C prevista dall'art. 6 per tutti gli ambiti nazionali. Per entrambe le categorie, in caso di non accoglimento delle preferenze parzialmente espresse **la mobilità avverrà d'ufficio partendo dal primo ambito territoriale espresso.** In caso di non presentazione della domanda la mobilità avviene d'ufficio considerando per gli assunti da graduatoria di merito tutti gli ambiti territoriali della provincia e per gli assunti da graduatoria ad esaurimento tutti gli ambiti nazionali. L'assegnazione d'ufficio avverrà nel primo ambito disponibile a partire da quelli della provincia di immissione in ruolo e sulla base delle tabelle di vicinorietà degli ambiti e delle provincie previste dall'apposita OM."*

Si stabilisce come criterio generale, quindi, che la mobilità debba avvenire partendo dall'ambito territoriale per cui il docente aveva espresso preferenza e seguendo l'ordine delle preferenze espresse: nel nostro caso, quindi, l'algoritmo avrebbe dovuto dare la precedenza assoluta all'ambito Sicilia ambito 0010 e, in via subordinata, a tutti gli ambiti espressi di seguito, tra cui, l'ambito Sicilia 0009, Sicilia 0011, Sicilia 0021, Sicilia 0021 e Sicilia 0022.

Su tali ambiti, invero, su cattedra di lingua inglese per la scuola primaria docenti con un punteggio inferiore alla Milioto.

La stessa norma, in via secondaria, fa riferimento a chi non ha presentato la domanda affermando che per i docenti che non hanno presentato la domanda si seguirà un criterio di assegnazione in base al primo ambito disponibile a partire dalla provincia di immissione in ruolo, seguendo uno schema di vicinorietà: da tale enunciato, a maggior ragione, si deduce che tale tipo di procedura debba essere seguita per i docenti che la domanda di mobilità l'abbiano presentata (!).

La procedura elettronica, quindi, sempre che fosse corretto non averla assegnata all'ambito da lei espresso, avrebbe dovuto assegnarla al primo ambito disponibile a partire da quello espresso in via principale dalla Milioto ovvero Sicilia ambito 0010 per la provincia di Catania; pur non conoscendo le modalità di funzionamento dell'algoritmo ci risulta assai improbabile, se non impossibile, che il primo ambito disponibile *per vicinorietà* alla Milioto dalla provincia di Catania sia stato quello della provincia di Savona!

Ancora, l'art.4, comma 2, precisa ***“il personale che ottiene la mobilità professionale in una provincia diversa da quella di titolarità è assegnato in titolarità su una sede scolastica nel primo ambito territoriale richiesto o in uno degli ambiti territoriali ulteriormente richiesti”***: la Milioto, pertanto, in via subordinata, avrebbe dovuto essere assegnata, se non all'ambito, a uno degli ambiti provinciali espressi ovvero quelli *ulteriormente richiesti* tra cui certamente non figurava, quello della provincia di Savona!

Tuttavia il contrasto con il CCNI risulta evidente in maniera immediata quando si passa ad analizzare l'aspetto procedurale.

L'allegato 1 al CCNI (cfr. all. 16), e in particolare la parte sottostante al titolo *“Effettuazione della fase C, Ambiti Nazionali”*, riporta che *“Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. **L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal punteggio più alto.** A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica. **I docenti dovranno indicare tutti gli ambiti nazionali anche attraverso preferenze sintetiche provinciali, nel qual caso l'assegnazione all'ambito avverrà secondo la tabella di vicinanza allegata alla prevista OM.** Qualora non vengano indicate tutte le provincie, la domanda verrà compilata automaticamente a partire dalla provincia del primo ambito indicato”*.

Tale norma è stata violata in maniera aperta: l'ordine di graduatoria non rispetta in alcun modo detti criteri.

Dalla consultazione dell'“*Elenco dei trasferimenti e passaggi del personale docente di ruolo*” per le provincie di Catania, Ambito 0009, Enna, Ambito 0011, Palermo ambito 0021, Palermo 0022, infatti, si prende atto di come docenti di lingua inglese di scuola primaria partecipanti all'assegnazione su ambito nazionale – esattamente come la ricorrente – pur godendo di un punteggio inferiore alla Milioto e non avendo titoli di precedenza previsti da CCNI (o comunque dalla Legge dello Stato – per esempio, legge 104/1992), siano stati assegnati proprio a quelle sedi indicate in via prioritaria dalla ricorrente, per le quali, in base alla normativa riportata, avrebbe dovuto avere precedenza la nostra assistita (!)

L'illegittimità è apertamente manifesta.

A titolo esemplificativo, si prenderanno in esame le posizioni concorrenti con quella della Milioto e segnatamente (cfr. all.ti 4, 5, 6 e 7):

- **Tiziana Febronia Arena** : classe di concorso: lingua inglese su scuola primaria; fase assegnazione ambito nazionale; punteggio: 22; assegnazione: Sicilia ambito 0009; Provincia: Catania;

- **Maria Ursino**: classe di concorso: lingua inglese su scuola primaria; fase assegnazione ambito nazionale; punteggio: 30; assegnazione: Sicilia ambito 0009; Provincia: Catania;

- **Daniela Ferrigno:** classe di concorso: lingua inglese su scuola primaria; fase assegnazione: ambito nazionale; punteggio: 12; assegnazione: Sicilia ambito 0011; Provincia: Enna;
- **Adele Pellitteri:** classe di concorso: lingua inglese su scuola primaria; fase assegnazione ambito nazionale; punteggio: 25; assegnazione: Sicilia ambito 0021; Provincia: Palermo;
- **Marilena Perrone:** classe di concorso: lingua inglese su scuola primaria; fase assegnazione ambito nazionale; punteggio: 21; assegnazione: Sicilia ambito 0021; Provincia: Palermo;
- **Francesca Monachino:** classe di concorso: lingua inglese su scuola primaria; fase assegnazione ambito nazionale; punteggio: 30; assegnazione: Sicilia ambito 0021; Provincia: Palermo;
- **Cinzia Nantista:** classe di concorso: lingua inglese su scuola primaria; fase assegnazione ambito nazionale; punteggio: 32; assegnazione: Sicilia ambito 0021; Provincia: Palermo;
- **Valeria Prisinzano:** classe di concorso: lingua inglese su scuola primaria; fase assegnazione ambito nazionale; punteggio: 30; assegnazione: Sicilia ambito 0021; Provincia: Palermo.

Tutti i docenti indicati, come premesso, pur riportando un punteggio assai inferiore rispetto a quello della Milioto– sono stati assegnati agli ambiti Sicilia 0009, Sicilia 0011, Sicilia 0021 e Sicilia 0022, dove, in virtù del punteggio superiore vantato, a rigor di CCNI, sarebbe stata la Milioto ad avervi la precedenza e a dovervi essere assegnata.

L'assegnazione di detti docenti ai relativi ambiti predetti è in netta violazione dell'allegato 1 nella parte in cui si afferma che *“Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. **L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal punteggio più alto**”.*

E ancora...



L'assegnazione viola anche la parte che prevede che *“I docenti dovranno indicare tutti gli ambiti nazionali anche attraverso preferenze sintetiche provinciali, nel qual caso l'assegnazione all'ambito avverrà secondo la tabella di vicinanza allegata alla prevista OM”*. (cfr. all. 17)

La legenda che fa riferimento al predetto allegato dispone che *“Le tabelle di prossimità tra le provincie italiane saranno utilizzate dal sistema informatico per il completamento ovvero la compilazione d'ufficio delle domande dei docenti assunti nelle ultime due fasi del piano straordinario di assunzioni da graduatoria permanente, in quanto tali docenti sono vincolati alla mobilità su tutto il territorio nazionale in ragione del comma 108 della legge 107/15. Le tabelle sono compilate sulla base della distanza tra i capoluoghi di provincia. **In ciascuna tabella le provincie considerate utili ai fini del trasferimento sono elencate di seguito a quella di partenza secondo le seguenti fasce chilometriche**”*. (cfr.all.18) Nel nostro caso, come si può notare dalla tabella di vicinorietà alla provincia di Catania (cfr. all. 19), **la provincia di Savona si posiziona nella fascia chilometrica indicata come “oltre 1.100 km” dal capoluogo di partenza ovvero quello di Catania.**

Letto in altri termini quanto sopra detto sta a significare che le assegnazioni fuori provincia seguiranno il seguente ordine di distanze: “fino a 100 km”, “fino a 200 km”, “fino a 500 km”, “fino a 800 km”, “fino a 1.100 km”, “oltre 1.100 km”. E ovvero: l'assegnazione alla fascia *“oltre i 1.100 km”* equivale a negare la disponibilità di una sede in tutte le fasce precedenti “fino a 100”, “fino a 200 km”, “fino a 500 km” e *“fino a 800 km”*.

Senza poter visionare la graduatoria nazionale stilata dall'algoritmo – cosa impossibile – appare del tutto implausibile ammettere che non ci sia stata una sede su ambito nazionale rientrante nelle predette fasce: le sole discrasie logiche evidenziate in ambito provinciale costituiscono ragione logica sufficiente a poterlo escludere.

I criteri seguiti per effettuare tali assegnazioni non sono a noi trasparenti ma, di sicuro, non sono quelli indicati dal CCNI.

È palese ed evidente un malfunzionamento dell'algoritmo elettronico per quanto riguarda l'assegnazione della docente Agnese Milioto all'ambito Liguria 0005:

illegittima è la procedura seguita nella determinazione di tale ambito e, conseguentemente, l'assegnazione è da ritenersi priva di efficacia.

***Violazione Ordinanza Ministeriale 241/16 art. 9 comma 17***

Ciò non bastasse, e in via subordinata, alla violazione del CCNI si aggiunge anche la violazione dell'Ordinanza Ministeriale 241/16 (cfr. all. 20) attuativa del CCNI *de qua* e, nello specifico, dell'art. 9, comma 17 il quale prevede che *“Il personale del comma 96 dell'art. 2 della legge 107/15 lettera b) immesso in ruolo ai sensi del comma 98 dell'art.1 della legge 107/15 lettere b) e c) dovrà indicare ai fini dell'assegnazione della titolarità definitiva tutti gli ambiti delle province italiane anche utilizzando i codici sintetici provinciali, in caso di domanda incompleta il sistema completerà la medesima seguendo la catena di vicinanza tra gli ambiti provinciali decretata dall'Ufficio Scolastico regionale di competenza e la catena di vicinanza tra le province italiane allegata che verrà pubblicata nel sito Miur nell'apposita sezione MOBILITA' 16/17 e redatta secondo le modalità di cui al modello allegato alla presente O.M.”.*

La catena di vicinanza tra gli ambiti provinciali, *ut supra* meglio descritta, non è stata rispettata: chi scrive ritiene che, in base alla documentazione su cui ci si basa, il criterio di vicinanza o non è stato seguito in nessun modo o, senza alcun dubbio, non è stato seguito *in toto* e in maniera regolare nell'assegnare alla Milioto l'ambito Liguria 0005.

In ultimo, pertanto, è da considerarsi come sia onere del MIUR provare tanto l'esatto funzionamento dell'algoritmo elettronico quanto il rispetto da parte del medesimo dei parametri imposti dal CCNI e dall'Ordinanza Ministeriale n.241/16.

---

Per tutti i motivi di cui sopra, **Agnese Milioto**, come in epigrafe generalizzata, rappresentata e difesa

**RICORRE**

all'Ill.mo Tribunale di Savona, quale Giudice del Lavoro, e nei confronti del Ministero della Pubblica Istruzione, Università e Ricerca, in persona del Ministro *pro tempore*, perché voglia con decreto fissare udienza di comparizione delle parti innanzi a sé, per ivi sentir accogliere le seguenti

## CONCLUSIONI

“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione,

**accertare e dichiarare** il diritto di Agnese Milioto ad essere assegnata a un ambito territoriale-nazionale su posto di lingua inglese per la scuola primaria idoneo al punteggio riportato nella domanda di mobilità equivalente a 37 e nel rispetto dei criteri espressi nel CCNI, e così segnatamente all'ambito Sicilia 0009, ovvero in via subordinata agli ambiti Sicilia 0011, Sicilia 0021, Sicilia 0022 ovvero ad ogni ulteriore ambito viciniore rispetto alla Regione Liguria;

**dichiarare**, perciò, illegittimi i provvedimenti emessi dal MIUR e, specificatamente, quello emesso in data 29 luglio 2016 avente ad oggetto la *“Pubblicazione dei movimenti lingua inglese 2016”*, e quello emesso in data 23 agosto 2016 nei confronti della Milioto, avente ad oggetto *“Notifica Assegnazione su Sede scolastica-Istituto: SVIC811005-IST COMPR. CAIRO MONTENOTTE”*, per tutti i motivi in fatto e in diritto di cui al presente ricorso; e, per l'effetto,

**condannare il MIUR ad assegnare alla Milioto in via definitiva, una attività lavorativa tra quelle disponibili e ricomprese, nell'ambito Sicilia 0009, ovvero in via subordinata agli ambiti Sicilia 0011, Sicilia 0021, Sicilia 0022 ovvero ad ogni ulteriore ambito viciniore rispetto alla Regione Liguria;**

Con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

In via istruttoria, si producono i documenti come indicati nel presente atto e, segnatamente:

- All.1- Copia contratto di assunzione a tempo indeterminato Milioto;
- All.2- Copia domanda di mobilità inoltrata dalla Milioto;
- All.3- Copia pubblicazione dei movimenti;
- All.4- Elenco dei trasferimenti e passaggi del personale docente di ruolo, Ufficio Scolastico Provinciale Catania;
- All.5- Elenco dei trasferimenti e passaggi del personale docente di ruolo, Ufficio Scolastico Provinciale di Enna;

- All.6- Elenco dei trasferimenti e passaggi del personale docente di ruolo, Ufficio Scolastico Provinciale di Palermo Ambito 0021;
- All.7- Elenco dei trasferimenti e passaggi del personale docente di ruolo, Ufficio Scolastico Provinciale di Palermo Ambito 0022;
- All.8- Copia reclamo Milioto datato 3 agosto 2016;
- All.9- Copia istanza di conciliazione e richiesta di accesso agli atti Milioto;
- All.10- Copia richiesta di assegnazione provvisoria per l'a.s. 2016/2017;
- All.11- Copia Convocazione a tentativo di conciliazione ;
- All.12- Copia nota MIUR del 23 agosto 2016;
- All.13- Copia presa di servizio della Milioto presso l'Istituto Comprensivo di Cairo Montenotte;
- All.14- Copia verbale di conciliazione;
- All.15- CCNI sulla mobilità del personale ATA e docenti per l'a.s. 2016/2017;
- All.16- Allegato 1 al CCNI;
- All.17- Modello della tabella di vicinanza delle provincie italiane, Allegato C dell'Ordinanza Ministeriale N.241/2016;
- All.18- Legenda di prossimità tra le provincie italiane;
- All.19- Tabella di prossimità Provincia di Catania;
- All.20- Ordinanza Ministeriale 241/16.

Si dichiara, infine, che il presente giudizio verte in materia di diritto del lavoro e che la ricorrente è esente dal pagamento del contributo unificato in quanto è titolare di un reddito annuo relativamente all'anno 2015 inferiore al triplo della cifra massima per accedere al gratuito patrocinio ovvero ad Euro 34.585,23, come da autocertificazione reddituale dalla stessa sottoscritta che si allega.

Con osservanza,

*Avv. Massimo Pistilli*